

12/4/2021

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b64.20210208_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=93960&bo...

Da "nicoladegaetano@pecavvpa.it" <nicoladegaetano@pecavvpa.it>

A "servizi ausiliari sicilia" <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data lunedì 12 aprile 2021 - 13:19

(ALL.H)

relazione su proposta transattiva Accardo Giovanna

In allegato trasmetto relazione in merito alla proposta transattiva in oggetto a Voi trasmessa con gli allegati di riferimento.
Rimango in attesa di riscontro.

Cordialmente.

Avv. Nicola Degaetano

Allegato(i)

SaS riscontro transazione Accardo_signed.pdf (123 KB)

Servizi ausiliari vs Accardo appello .pdf (176 KB)

Accardo sentenza .pdf (436 KB)

Nota_12.3.2021 (3).pdf (34 KB)

STUDIO LEGALE
AVV. NICOLA DEGAETANO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Partinico lì 12.04.2021

Spett.le

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.a.

A mezzo p.e.c.: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it

Oggetto: contenzioso S.A.S. vs Accardo Giovanna.

Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro alla Vostra richiesta di parere circa la convenienza per la Società ad accettare la proposta transattiva pervenuta allo scrivente da parte dei difensori della resistente appellata, Accardo Giovanna, rappresento quanto segue.

Sulla proposta transattiva.

La dipendente Accardo assunta dalla Multiservizi e inquadrata al 4° livello del CCNL ha proposto ricorso per vedersi riconosciuto il diritto ad essere inquadrata nel 2° livello o in subordine al 3° livello del CCNL. La sentenza appellata ha respinto la richiesta di inquadramento al 2° livello accogliendo la subordinata richiesta di inquadramento al 3° livello, corrispondente alla categoria C2 del CCRL.

Tuttavia la sentenza contiene un errore materiale, allorquando asserisce che il 3° livello del CCNL corrisponderebbe alla categoria contrattuale C4 del CCRL piuttosto che alla categoria C2 del predetto contratto come riconosciuto dalla stessa ricorrente.

Con la proposta avanzata, controparte tenta di ottenere più di quanto stabilito nella sentenza appellata, chiede, infatti, di essere inquadrata nella categoria contrattuale C4 come richiesto in via principale nel ricorso introduttivo del giudizio anziché nella C2.

STUDIO LEGALE
AVV. NICOLA DEGAETANO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Altra questione affrontata è la rinuncia alle differenze retributive maturate dalla data di pubblicazione della sentenza (08.11.2019) che lascerebbe il diritto della dipendente a richiedere le differenze di retribuzione dalla presentazione del ricorso (2.3.2016) fino alla data di pubblicazione della sentenza.

Peraltro accettando la proposta di inquadramento alla categoria C4 le differenze da liquidare rispetto a quelle già liquidate (paramtrate alla categoria C2) aumenterebbero sensibilmente.

Sui motivi di appello

Segnalo per completezza, in estrema sintesi, che con l'atto di appello (allegato alla presente) si contesta: a) l'inquadramento superiore riconosciuto e, in particolar modo nel periodo in cui ha iniziato a lavorare per la S.A.S. (sosteniamo che le testimonianze si riferiscono a periodi precedenti); b) la condanna della Società, che ha dovuto corrispondere le differenze retributive per il periodo in cui questa era dipendente della Multiservizi, anche se, la giurisprudenza ha riconosciuto oramai pacificamente che tra le due società vi sia stato un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. con operatività della solidarietà passiva tra le predette Società.

CONCLUSIONI

Per quanto detto, la proposta transattiva così formulata dai difensori della dipendente non andrà accettata e posto che l'esito favorevole del giudizio di appello appare poco probabile e che la Società in caso di soccombenza si esporrebbe al pagamento delle differenze retributive dal marzo 2016 (avendo la sentenza statuito che le somme dovute e già corrisposte a titolo di differenze retributive fossero calcolate fino alla data di presentazione del ricorso) e a una condanna al pagamento delle spese legali di

STUDIO LEGALE
AVV. NICOLA DEGAETANO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

controparte, già compensate per metà in primo grado; si suggerisce di formulare una controproposta che preveda: 1) il riconoscimento alla dipendente del 3° livello del CCNL corrispondente alla categoria C2 del CCRL; 2) la rinuncia al pagamento delle differenze retributive non dalla data di pubblicazione della sentenza bensì dalla data di presentazione del ricorso (marzo 2016).

Sulla scorta di quanto relazionato si chiede l'autorizzazione a poter effettuare la predetta controproposta, riservandomi di comunicare tempestivamente l'eventuale accettazione da parte della dipendente Accardo Giovanna.

Cordiali saluti.

firmato digitalmente
Avv. Nicola Degaetano